



SBV FSA

Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband

Fédération suisse des
aveugles et malvoyants

Statuto

del 10 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2024)





Sommario

Statuto	1
Sommario	2
Capitolo 1: Disposizioni generali	4
Art. 1 Principi	4
Art. 2 Forma giuridica e sede.....	4
Art. 3 Scopo	4
Art. 4 Mezzi	4
Capitolo 2: Membri	5
Art. 5 Categorie di membri.....	5
Art. 6 Registro centrale dei membri	5
A. Membri individuali	6
Art. 7 Definizione	6
Art. 8 Ammissione.....	6
Art. 9 Perdita della qualità di membro.....	6
B. Sezioni	7
Art. 10 Definizione, forma giuridica e statuti	7
Art. 11 Ammissione	7
Art. 12 Territori delle sezioni	7
Art. 13 Accordi con la FSC.....	7
Art. 14 Contributo per i compiti di base.....	8
Art. 15 Cura delle relazioni esterne e raccolta di fondi	8
Art. 16 Quote associative delle sezioni.....	8
Art. 17 Obbligo d'informare	8
Art. 18 Perdita della qualità di membro.....	9
Art. 19 Sezione Unitas	9
C. Membri onorari	9
Art. 20	9
Capitolo 3: Organizzazione	10
Art. 21 Organi	10
Art. 22 Disposizioni comuni	10
A. Assemblea dei delegati	10



Art. 23	Composizione	10
Art. 24	Compiti e competenze	11
Art. 25	Convocazione e proposte	11
Art. 26	Deliberazioni	12
B.	Consiglio delle sezioni	13
Art. 27	Composizione	13
Art. 28	Compiti e competenze	13
Art. 29	Convocazione e proposte	14
Art. 30	Deliberazioni	14
C.	Comitato federativo	15
Art. 31	Composizione	15
Art. 32	Compiti e competenze	15
Art. 33	Convocazione	16
Art. 34	Deliberazioni	16
Art. 35	Firma	17
Art. 36	Direttrice, direttore	17
Art. 37	Gruppi di interesse	17
Art. 38	Commissioni e gruppi di lavoro	17
D.	Organo di revisione	18
Art. 39	Composizione, indipendenza e durata del mandato	18
Art. 40	Compiti	18
Art. 41	Esercizio contabile	18
	Capitolo 4: Ulteriori disposizioni	18
Art. 42	Responsabilità	18
Art. 43	Lingua dello statuto	19
Art. 44	Revisione dello statuto	19
Art. 45	Scioglimento della FSC	19
	Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali	19
Art. 46	Disposizioni transitorie	19
Art. 47	Disposizioni finali	20



SBV FSA

Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband

Fédération suisse des
aveugles et malvoyants

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principi

¹La Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (di seguito FSC) è l'organizzazione nazionale in cui persone cieche e ipovedenti si uniscono a scopo di auto-aiuto, autodeterminazione e rappresentanza degli interessi.

²Collabora con altre organizzazioni svizzere e internazionali che operano nel settore della disabilità.

³È un'organizzazione di utilità pubblica senza scopo di lucro.

⁴Contribuisce all'attuazione della legislazione fornendo su incarico delle autorità servizi alle persone cieche e ipovedenti.

⁵È politicamente indipendente e neutrale dal punto di vista religioso.

Art. 2 Forma giuridica e sede

¹La FSC è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

²La sede si trova presso il suo segretariato.

Art. 3 Scopo

¹La FSC si impegna per una società inclusiva che consenta alle persone con disabilità di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita.

²La FSC ha come scopo

- a. di rappresentare e promuovere gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nonché dei loro congiunti,
- b. di promuovere l'autonomia e l'inclusione professionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti,
- c. di unire le persone cieche e ipovedenti delle diverse regioni del Paese e di rafforzare la solidarietà tra loro,
- d. di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alle richieste ed esigenze specifiche delle persone cieche e ipovedenti.

Art. 4 Mezzi

¹Per raggiungere i propri obiettivi, la FSC provvede in particolare a:





- a. influenzare la legislazione e la sua applicazione,
- b. sostenere le persone cieche e ipovedenti tramite consulenza accompagnamento, formazione e perfezionamento, nonché aiuti finanziari,
- c. promuovere le reti sociali di persone cieche e ipovedenti,
- d. sensibilizzare l'opinione pubblica,
- e. fornire consulenze a autorità, datori di lavoro, scuole e altre istituzioni e a singoli individui nelle questioni relative all'inclusione delle persone cieche e ipovedenti e all'eliminazione di barriere di ogni tipo,
- f. stipulare contratti di prestazione con le autorità.

²I mezzi finanziari della FSC sono costituiti da:

- a. quote delle sezioni,
- b. donazioni e legati,
- c. contributi delle assicurazioni sociali e istituzioni di diritto pubblico,
- d. proventi da prestazioni fornite,
- e. redditi patrimoniali.

Capitolo 2: Membri

Art. 5 Categorie di membri

¹La FSC prevede le seguenti categorie di membri:

- a. membri individuali,
- b. sezioni,
- c. membri onorari.

²Le sezioni possono prevedere altre categorie di membri. Fatto salvo l'art. 20, le persone fisiche e giuridiche ammesse in tal modo non sono membri ai sensi del presente statuto. Le sezioni non possono concedere loro alcun diritto di voto alle proprie assemblee generali; fanno eccezione i ciechi e gli ipovedenti domiciliati all'estero nelle zone di confine.

Art. 6 Registro centrale dei membri

La FSC tiene un registro centrale dei membri. Le sezioni sono tenute a comunicare immediatamente alla FSC eventuali modifiche del proprio



effettivo. Le sezioni possono accedere registro centrale solo per le registrazioni che riguardano i loro membri.

A. Membri individuali

Art. 7 Definizione

¹Possono diventare membri individuali tutte le persone cieche e ipovedenti residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

²Si considerano ciechi o ipovedenti le persone la cui capacità visiva è limitata in misura tale da compromettere in modo significativo la scelta o l'esercizio di una professione o le attività della vita quotidiana.

Art. 8 Ammissione

¹Chi desidera diventare membro individuale deve presentare alla sezione di sua scelta una domanda scritta.

²La persona richiedente deve fornire l'attestazione di una disabilità visiva ai sensi dell'art. 7, cpv. 2.

³L'ammissione di un membro di sezione come membro individuale della FSC avviene mediante l'iscrizione nel registro centrale dei membri.

Art. 9 Perdita della qualità di membro

¹La qualità di membro individuale si perde mediante dimissione, esclusione, cancellazione, decesso o se non sono più soddisfatti i requisiti di cui all'art. 7.

²Un membro individuale può dimissionare in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

³La sezione di riferimento può escludere un membro individuale, d'intesa con il Comitato federativo o su richiesta di quest'ultimo, se questo membro danneggia gravemente gli interessi della FSC o delle persone cieche e ipovedenti in generale. In caso di disaccordo tra la sezione e il Comitato federativo, di ritardo nella decisione da parte di uno dei due organi o di ricorso della persona interessata, la decisione spetta al Consiglio delle sezioni.

⁴Chi, senza un valido motivo è in arretrato con i propri obblighi finanziari nei confronti della propria sezione o della FSC viene sospeso dalla qualità di membro. Se gli importi arretrati non vengono saldati entro un termine utile o



non viene disposto un esonero dal pagamento dell'importo dovuto, il membro individuale viene cancellato dal registro centrale.

⁵La perdita della qualità di membro non solleva i membri individuali dai loro obblighi finanziari dell'esercizio corrente. È esclusa qualsiasi pretesa sul patrimonio della FSC o di una delle sue sezioni.

B. Sezioni

Art. 10 Definizione, forma giuridica e statuti

¹Le sezioni sono organizzazioni regionali che perseguono gli stessi obiettivi della FSC. Si organizzano autonomamente e svolgono le loro attività in modo indipendente nei limiti previsti dal presente statuto.

²Le sezioni devono costituirsi in associazioni ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

³I loro statuti devono essere conformi a quello della FSC. Non sono applicabili disposizioni contrarie allo statuto della FSC.

Art. 11 Ammissione

Le sezioni devono inoltrare la domanda di alla FSC per iscritto. La decisione sull'ammissione spetta all'Assemblea dei delegati.

Art. 12 Territori delle sezioni

¹Le sezioni coprono insieme l'intero territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

²Se le sezioni non trovano un accordo sul rispettivo territorio di competenza, la decisione spetta al Consiglio delle sezioni. La decisione del Consiglio delle sezioni può essere impugnata dinnanzi all'Assemblea dei delegati.

Art. 13 Accordi con la FSC

Le sezioni possono concludere con il Comitato federativo accordi con cui

- a. si impegnano a fornire determinate prestazioni nel territorio di loro competenza oppure
- b. possono delegare alla FSC determinati compiti di loro competenza.



Art. 14 Contributo per i compiti di base

Se la capacità finanziaria di una sezione risulta insufficiente, la sezione riceve un contributo dalla FSC per garantire l'adempimento dei suoi compiti di base.

Art. 15 Cura delle relazioni esterne e raccolta di fondi

¹Senza il consenso del Comitato federativo, le sezioni non sono autorizzate a intervenire presso autorità federali, organizzazioni di rilevanza nazionale o autorità e organizzazioni straniere.

²Il Comitato federativo può chiedere alle sezioni di essere informato su interventi concreti presso autorità cantonali o comunali.

³Il Comitato federativo informa e consulta le sezioni se prende iniziative in una questione che riguarda direttamente il loro territorio.

⁴Le sezioni possono organizzare raccolte pubbliche di fondi solo con il consenso del Comitato federativo.

⁵In caso di disaccordo tra una sezione e il Comitato federativo, la decisione spetta all'Assemblea dei delegati.

Art. 16 Quote associative delle sezioni

Le sezioni devono versare una quota annuale in base al numero dei loro membri individuali. Per il calcolo della quota da versare è determinante il numero dei membri iscritti nel registro centrale al 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 17 Obbligo di informare

¹Le sezioni sottopongono al Comitato federativo i propri statuti ed eventuali modifiche degli stessi, nonché il loro rapporto di attività annuale e i loro conti annuali.

²Su richiesta del Comitato federativo le sezioni mettono inoltre a disposizione di quest'ultimo tutti gli altri documenti e le informazioni di cui ha bisogno per:

- a. vigilare sul rispetto del presente statuto,
- b. intervenire per far valere diritti a sovvenzioni da parte del settore pubblico,
- c. elaborare statistiche.



SBV FSA

Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband

Fédération suisse des
aveugles et malvoyants

Art. 18 Perdita della qualità di membro

¹La qualità di membro si perde mediante dimissioni, scioglimento o esclusione.

²Le sezioni possono dimissionare per iscritto con un preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile in corso.

³Se una sezione decide di sciogliersi, deve informarne immediatamente il Comitato federativo.

⁴Alle sezioni che non adempiono ai loro obblighi nei confronti della FSC o dei suoi membri, il Comitato federativo concede un termine per rimediare. Se la sezione non adempie ai propri obblighi entro tale termine, l'Assemblea dei delegati può decidere la sua esclusione.

⁵Le dimissioni, lo scioglimento o l'esclusione di una sezione diventano effettivi solo con l'accettazione di tutti i membri individuali da parte di una o più sezioni. Se le sezioni non riescono ad accordarsi sulla ripartizione di questi membri, la decisione spetta al Consiglio delle sezioni.

⁶L'art. 9 cpv. 5 si applica per analogia.

Art. 19 Sezione Unitas

¹La sezione «**Unitas** – Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana» ha uno statuto speciale per quanto riguarda le questioni amministrative e finanziarie.

²Le trattative con la sezione Unitas sullo status e possibili modifiche successive rientrano nelle competenze del Comitato federativo. La ratifica è di competenza dell'Assemblea dei delegati.

C. Membri onorari

Art. 20

L'Assemblea dei delegati può nominare come membri onorari persone fisiche o giuridiche che si sono distinte nel loro impegno nei confronti della FSC o delle persone cieche o ipovedenti.



Capitolo 3: Organizzazione

Art. 21 Organi

Gli organi della FSC sono:

- a. l'Assemblea dei delegati,
- b. il Consiglio delle sezioni,
- c. il Comitato federativo,
- d. l'Organo di revisione.

Solo i membri della FSC possono essere eletti negli organi menzionati alle lettere a-c.

Art. 22 Disposizioni comuni

¹I membri degli organi della FSC devono comunicare i propri legami d'interesse.

²Se vengono trattate questioni che riguardano i loro interessi o quelli di persone a loro vicine, essi hanno l'obbligo di ricusarsi.

³I membri individuali di età inferiore ai 16 anni non possono essere eletti come membri di un organo della FSC o come presidenti di sezione.

A. Assemblea dei delegati

Art. 23 Composizione

¹L'Assemblea dei delegati è composta da 40 membri, ripartiti come segue. Ogni sezione ha diritto a una delegata o un delegato. I seggi rimanenti sono ripartiti in due fasi, in modo proporzionale al numero di membri individuali di ciascuna sezione. Per il calcolo è determinante il numero dei membri iscritti nel registro centrale al 1° gennaio dell'anno in corso.

²Se in base al paragrafo precedente una sezione ha diritto a un solo seggio, ne riceve un secondo; il numero dei membri dell'assemblea sarà aumentato di conseguenza.

³I delegati sono membri individuali che rappresentano la propria sezione e sono eletti dall'Assemblea generale della sezione.



⁴Le sezioni possono nominare delegati supplenti tra i loro membri individuali. In caso di sostituzione di un delegato ordinario, i delegati supplenti sono equiparati al delegato ordinario.

⁵Alle assemblee dei delegati partecipano inoltre con voto consultivo:

- a. i membri del Comitato federativo,
- b. la direttrice o il direttore,
- c. la presidente o il presidente del Consiglio delle sezioni o, in caso di suo impedimento, la vicepresidente o il vicepresidente.

Art. 24 Compiti e competenze

¹L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della FSC.

²Essa ha i seguenti compiti e competenze:

- a. statuire sulle proposte presentate,
- b. eleggere e revocare, su proposta delle sezioni, la presidente, il presidente o la copresidenza della FSC nonché gli altri membri del Comitato federativo,
- c. nominare e revocare l'Organo di revisione,
- d. ammettere ed escludere sezioni,
- e. nominare i membri onorari,
- f. stabilire le quote delle sezioni ai sensi dell'art. 16,
- g. approvare i regolamenti che non rientrano nelle competenze di un altro organo della FSC,
- h. approvare il rapporto di attività annuale e il conto annuale della FSC, dare discarico al Comitato federativo, adottare il piano finanziario e il piano strategico pluriennale,
- i. stabilire i limiti delle competenze finanziarie del Comitato federativo e concedere crediti che superano il quadro finanziario stabilito,
- j. conferire incarichi al Comitato federativo per la creazione o la partecipazione a progetti e società con uno scopo simile a quello della FSC, nonché deliberare circa il ritiro da progetti e società di questo tipo,
- k. modificare lo statuto,
- l. deliberare sullo scioglimento della FSC,
- m. deliberare su questioni a essa riservate da altre disposizioni del presente statuto.

Art. 25 Convocazione e proposte



¹L'Assemblea ordinaria dei delegati si riunisce almeno una volta all'anno. Le assemblee straordinarie dei delegati sono convocate su decisione del Comitato federativo o su richiesta di almeno un quinto delle sezioni o dei delegati.

²L'Assemblea dei delegati è convocata dal Comitato federativo almeno 16 settimane prima di un'assemblea ordinaria e 9 settimane prima di un'assemblea straordinaria. La convocazione avviene per iscritto, comunicando alle sezioni l'ordine del giorno provvisorio e il numero di posti a cui hanno diritto.

³Le proposte delle sezioni e dei delegati da sottoporre a un'assemblea ordinaria dei delegati devono essere presentate con un preavviso di 8 settimane e quelle da sottoporre a un'assemblea straordinaria dei delegati con un preavviso di 6 settimane. Tutte le proposte devono essere inserite nell'ordine del giorno.

⁴L'ordine del giorno definitivo e tutti gli altri documenti vengono inviati ai partecipanti e alle presidenti e ai presidenti di sezione almeno 4 settimane prima di un'assemblea ordinaria dei delegati e 3 settimane prima di un'assemblea straordinaria dei delegati.

Art. 26 Deliberazioni

¹L'Assemblea dei delegati decide validamente se sono presenti almeno due terzi dei delegati.

²I dibattiti sono presieduti:

- a. dalla presidente o dal presidente oppure, in caso di suo impedimento, dalla vicepresidente o dal vicepresidente,
- b. in caso di copresidenza, il Comitato federativo prevede una rotazione,
- c. in caso di impedimento della presidenza e vicepresidenza o della copresidenza, l'Assemblea dei delegati elegge una presidente o un presidente dell'assemblea.

³L'Assemblea dei delegati può trattare solo gli affari iscritti all'ordine del giorno. Le proposte presentate durante l'assemblea sono trattate solo se direttamente connesse a un argomento all'ordine del giorno. Gli affari non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati solo con l'approvazione di almeno due terzi dei delegati; fanno eccezione le proposte di revisione dello statuto e di scioglimento della FSC.

⁴Ogni delegata e ogni delegato dispone di un voto.



⁵Le votazioni si svolgono per via elettronica, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati, e avvengono a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, la proposta è considerata respinta. Sono fatti salvi l'art. 44 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a.

⁶Le elezioni si svolgono per via elettronica e a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. Al primo turno è necessaria la maggioranza assoluta e a partire dal secondo turno quella relativa.

B. Consiglio delle sezioni

Art. 27 Composizione

¹Ogni sezione è rappresentata nel consiglio dalla sua presidente o dal suo presidente oppure da un membro nominato dal comitato di sezione tra i propri membri.

²Le sezioni possono nominare delegati supplenti tra i membri dei loro comitati. In caso di sostituzione della presidente o del presidente di sezione, i membri supplenti sono equiparati a quest'ultimi.

³Per discutere argomenti specifici, il Consiglio delle sezioni può invitare una delegazione del Comitato federativo e/o della direzione, tenendo conto che per i membri della direzione è la direttrice o il direttore a prendere la decisione finale.

Art. 28 Compiti e competenze

1Il Consiglio delle sezioni ha i seguenti compiti e competenze:

- a. costituisce una piattaforma per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le sezioni e tra queste e la FSC,
- b. stabilisce le regole per i rapporti delle sezioni tra loro e con la FSC, in particolare per quanto riguarda l'ammissione di membri individuali,
- c. stabilisce annualmente insieme al CF i temi principali che riguardano le sezioni in modo concreto e attivo,
- d. stabilisce le risorse materiali e finanziarie che la FSC mette a disposizione delle sezioni, avendo cura di garantire un'equa distribuzione,
- e. si pronuncia tramite risoluzione sul budget annuale preparato dal Comitato federativo; quest'ultimo lo adegua poi all'occorrenza in base ai termini della risoluzione



- f. viene consultato dal Comitato federativo sulle proposte del piano finanziario e del piano strategico pluriennale prima che questi vengano presentati all'Assemblea dei delegati,
- g. viene consultato dal Comitato federativo e può fornire di propria iniziativa il suo parere su importanti questioni strategiche,
- h. può sottoporre al Comitato federativo e all'Assemblea dei delegati richieste su cui tali organi devono decidere entro un termine ragionevole.

Art. 29 Convocazione e proposte

¹Il Consiglio delle sezioni si riunisce almeno una volta all'anno. Inoltre, è convocato su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

²Il Consiglio delle sezioni è convocato dalla presidenza del Consiglio delle sezioni. Prima della stesura dell'ordine del giorno, alle sezioni è concessa la possibilità di presentare delle proposte scritte. Queste devono essere obbligatoriamente inserite nell'ordine del giorno.

³L'ordine del giorno e tutti gli altri documenti vengono inviati ai partecipanti almeno 3 settimane prima dell'assemblea.

Art. 30 Deliberazioni

¹Il Consiglio delle sezioni decide validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

²Il Consiglio elegge ogni due anni la sua presidenza e la sua vicepresidenza. È possibile una copresidenza; in questo caso non è prevista una vicepresidenza. L'elezione avviene al primo turno a maggioranza assoluta e a partire dal secondo turno a maggioranza relativa.

³Il Consiglio delle sezioni può trattare solo gli affari iscritti all'ordine del giorno. Le proposte presentate durante l'assemblea sono trattate solo se direttamente connesse a un argomento all'ordine del giorno. Gli affari non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati solo con l'approvazione di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

⁴Ogni membro del consiglio dispone di un voto. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo diversa decisione del Consiglio delle sezioni, e avvengono a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, la proposta è considerata respinta.



C. Comitato federativo

Art. 31 Composizione

¹Il Comitato federativo è composto da sette a nove membri, compresa la presidente o il presidente della FSC e una vicepresidente o un vicepresidente. Le regioni linguistiche devono essere rappresentate in maniera adeguata. È possibile una copresidenza. In questo caso non è prevista una vicepresidenza.

²I membri del Comitato federativo sono eletti per un mandato di quattro anni e possono essere rieletti. Un membro del Comitato federativo non può rimanere in carica per più di dodici anni consecutivi. Se un membro del comitato è eletto come presidente può ricoprire la carica di presidente per un massimo di 12 anni, tenendo conto che la durata cumulata del mandato di membro del comitato e di presidente non può superare complessivamente i vent'anni.

³Durante il periodo di carica di quattro anni sono possibili elezioni complementari.

⁴Il Comitato federativo può, in caso di gravi motivi, essere revocato dall'Assemblea dei delegati. (Art. 65 cpv. 2 del Codice civile svizzero).

⁵La direttrice o il direttore partecipa alle riunioni del Comitato federativo con voto consultivo.

⁶il Comitato federativo può invitare per temi specifici una delegazione del Consiglio delle sezioni.

Art. 32 Compiti e competenze

¹Il Comitato federativo ha i seguenti compiti e competenze:

- a. gestione e rappresentanza della FSC verso l'esterno, compresa la decisione sull'acquisto o la cessione di beni materiali, in particolare di beni immobili, ottenuti da eredità, donazioni o altre liberalità. Questo comporta la competenza riguardo all'accettazione o alla rinuncia di eredità o donazioni. Non si applica quindi la competenza finanziaria ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 lett. i;
- b. mettere in atto le decisioni dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio delle sezioni e presentare proposte a questi organi,
- c. nominare e revocare la direttrice o il direttore,



- d. emanare il proprio regolamento interno e i regolamenti per gli affari operativi,
- e. istituire, sciogliere, ammettere ed escludere gruppi di interesse,
- f. sorvegliare gli affari operativi,
- g. sorvegliare le commissioni, i gruppi di lavoro e i gruppi di interesse, fatte salve eventuali decisioni contrarie dell'Assemblea dei delegati o del Consiglio delle sezioni,
- h. approvare del rapporto annuale, il conto annuale, il piano finanziario e il piano strategico pluriennale da presentare all'Assemblea dei delegati,
- i. approvare il budget, fatto salvo l'art. 28 lett. a,
- j. deliberare su questioni finanziarie che rientrano nelle sue competenze,
- k. decidere in merito alle prestazioni della FSC per i membri individuali, fatte salve le relative decisioni dell'Assemblea dei delegati,
- l. decidere su questioni a esso riservate da altre disposizioni del presente statuto,
- m. decidere su questioni per le quali non è competente nessun altro organo.

²Il Comitato federativo può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati le decisioni che rientrano nelle sue competenze.

Art. 33 Convocazione

Il Comitato federativo si riunisce almeno due volte all'anno. Inoltre, è convocato su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Art. 34 Deliberazioni

¹Il Comitato federativo decide validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

²Le riunioni sono presiedute dalla presidente o dal presidente o, in caso di loro impedimento, dalla vicepresidente o dal vicepresidente. In caso di copresidenza, è prevista una rotazione.

³Le votazioni ed elezioni si svolgono per appello nominale, salvo diversa decisione del Comitato federativo, e avvengono a maggioranza relativa. In



caso di parità, è determinante il voto della presidente o del presidente; in questo caso non è ammessa l'astensione dal voto.

Art. 35 Firma

¹La FSC risponde legalmente con la firma collettiva di due delle seguenti persone: la presidente o il presidente, la vicepresidente o il vicepresidente, eventualmente le copresidenti o i copresidenti e la direttrice o il direttore.

²Il Comitato federativo può trasmettere il diritto di firma a due anche ad altre persone.

Art. 36 Direttrice, direttore

¹La direttrice o il direttore gestisce gli affari operativi della FSC e deve rendere conto al Comitato federativo.

²Deve assicurarsi che nello svolgimento delle attività operative siano tenute in considerazione le regioni linguistiche e le esigenze particolari delle persone cieche e ipovedenti, in particolare nella scelta della sede dei servizi operativi.

³Informa il Comitato federativo regolarmente sull'andamento degli affari operativi.

Art. 37 Gruppi di interesse

I gruppi di interesse raggruppano i membri individuali in funzione di caratteristiche personali o interessi quali l'età, il sesso, un'ulteriore disabilità o il tipo di sport praticato.

Art. 38 Commissioni e gruppi di lavoro

¹Il Comitato federativo può istituire commissioni e gruppi di lavoro. È tenuto a farlo su incarico dell'Assemblea dei delegati o del Consiglio delle sezioni.

²Le commissioni hanno un carattere nazionale e si occupano di questioni particolari dell'attività della FSC.

³I gruppi di lavoro sono istituiti per progetti a tempo limitato.

⁴Nella composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro si deve cercare, per quanto possibile, di garantire un'adequata rappresentanza delle regioni linguistiche. Anche chi non è membro della FSC può far parte delle commissioni e dei gruppi di lavoro.



SBV FSA

Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband

Fédération suisse des
aveugles et malvoyants

D. Organo di revisione

Art. 39 Composizione, indipendenza e durata del mandato

¹L'Organo di revisione è costituito da un ufficio fiduciario riconosciuto.

²Deve soddisfare i requisiti di indipendenza prescritti in generale per gli organi di revisione delle società anonime.

³La durata del suo mandato è di tre anni e può essere rieleto.

Art. 40 Compiti

¹L'Organo di revisione verifica annualmente i conti annuali e la situazione patrimoniale della FSC.

²Esso ottiene accesso a tutti i documenti di rilevanza contabile e può effettuare revisioni senza preavviso. Il conto annuale deve essere presentato di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio contabile concluso.

³L'Organo di revisione presenta ogni anno al Comitato federativo una relazione scritta da sottoporre all'Assemblea dei delegati. Inoltre, riassume tale relazione a voce all'Assemblea dei delegati e si mette a disposizione dei delegati per rispondere alle loro domande.

Art. 41 Esercizio contabile

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Capitolo 4: Ulteriori disposizioni

Art. 42 Responsabilità

¹È esclusa la responsabilità personale dei membri per le obbligazioni della FSC.

²La FSC risponde esclusivamente con il patrimonio sociale. Le sezioni non rispondono delle obbligazioni della FSC e viceversa anche la FSC non risponde delle obbligazioni delle sezioni.



SBV FSA

Schweizerischer Blinden-
und Sehbehindertenverband

Fédération suisse des
aveugles et malvoyants

Art. 43 Lingua dello statuto

¹Lo statuto è redatto in tedesco, francese e italiano.

²In caso di contraddizioni o dubbi, fa fede il testo francese.

Art. 44 Revisione dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi.

Art. 45 Scioglimento della FSC

¹Per lo scioglimento della FSC si applicano le seguenti condizioni:

- a. l'Assemblea dei delegati decide a maggioranza di tre quarti la proposta di scioglimento e la sottopone a tutti i membri individuali,
- b. i membri individuali approvano la proposta a maggioranza relativa dei voti espressi; in caso di parità di voti, la proposta è considerata respinta.

²Una fusione della FSC può avvenire solo con un'altra persona giuridica in Svizzera che beneficia dell'esenzione fiscale e che persegue scopi di utilità pubblica e di pubblico servizio. Nel caso del suo scioglimento, gli utili e il capitale sono trasferiti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che beneficia dell'esenzione fiscale per i suoi scopi di utilità pubblica e di pubblico servizio.

³Il Comitato federativo sottopone all'Assemblea dei delegati un regolamento per l'attuazione dello scioglimento ai sensi dei cpv. 1 e 2 della presente disposizione. Per l'approvazione del regolamento è necessaria la maggioranza relativa.

Capitolo 5: Disposizioni transitorie e finali

Art. 46 Disposizioni transitorie

¹Le sezioni che al momento dell'entrata in vigore del presente statuto hanno già aderito alla FSC sono considerate automaticamente membri della FSC. Esse devono adeguare i loro statuti entro due anni a quello della FSC. Le disposizioni in contrasto con lo statuto della FSC non sono opponibili nei confronti della FSC.



²La prima riunione del Consiglio delle sezioni è convocata dalla presidente o dal presidente della FSC.

³Fino alla prima Assemblea dei delegati successiva all'entrata in vigore del presente statuto, la composizione del Comitato federativo corrisponde a quella dell'ex Comitato centrale. In occasione della prima Assemblea dei delegati viene eletto un Comitato federativo ai sensi del presente statuto. Il periodo di carica nell'ex Comitato centrale è conteggiato ai fini della durata complessiva del mandato ai sensi dell'art. 31, cpv. 2.

Art. 47 Disposizioni finali

¹Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea straordinaria dei delegati del 10 novembre 2012.

²Entra in vigore il 1° gennaio 2013.

³Annulla e sostituisce tutti gli statuti precedenti.

⁴Le successive modifiche (revisioni parziali) sono elencate di seguito:

- a. modifica approvata dello statuto del 28.06.2014
- b. revisione parziale approvata dall'AD del 03.06.2023 con entrata in vigore il 01.01.2024
- c. revisione parziale approvata dall'AD del 08.06.2024 con entrata in vigore il 01.07.2024


Roland Studer
Presidente

Michaela Lupi
Vicepresidente



Elenco delle modifiche (revisioni parziali):

- | | |
|------------------------|--|
| 1. 23.06.2014 | Entrata in vigore: 23.06.2014 |
| <i>Nuova versione:</i> | 39/3 |
| 2. 03.06.2023 | Entrata in vigore: 01.01.2024 |
| <i>Nuova versione:</i> | 3/2b, 4/1e, 9/1-3, 19, 21/2, 23/1-4 e 5b, 24/2b, 25/3, 26/2, 26/5-6, 27/1 e 3, 28, 30/2, 31/1 e 5, 31/6, 32/1c, 34/2, 35/1, 36/1, 47/4 |
| 08.06.2024 | Entrata in vigore: 01.07.2024 |
| <i>Nuova versione:</i> | 32/1a |